

TI_GERICHTE 12.2002.5 vom 9. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.5

FR: TI_GERICHTE 12.2002.5 du 9 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.5 del 9 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.01.2002 12.2002.5

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2002.00005 Lugano 9 gennaio 2002 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00758 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con opposizione 2 novembre 2001 presentata da _____ nei confronti del precetto esecutivo civile 16 ottobre 2001 fattole intimare da _____ patr. dall'avv. _____ che il Pretore, con decisione 18 dicembre 2001, ha respinto. Appellante l'opponente la quale, con atto d'appello 3 gennaio 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che l'opposizione interposta al precetto esecutivo civile sia accolta e confermata, con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto: che la _____ si è aggiudicata, ai pubblici incanti, gli immobili di cui alle part. _____ e _____ RFD di _____ già di proprietà di _____ che li occupa con il marito _____; che il 16 ottobre 2001 le parti hanno concluso un accordo inteso alla consegna dei beni immobili alla nuova proprietaria nel senso che _____ e _____ s'impegnavano a mettere a disposizione della _____ gli immobili citati, comprese tutte le chiavi, entro il 5 novembre 2001 ed a non interporre opposizione, ai precetti esecutivi nelle forme civili, che quello stesso giorno erano loro intimati per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti; che _____ ha in ogni modo presentato opposizione che il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto poiché la convenzione 16 ottobre 2001, chiara nei suoi termini, rappresenta un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC; che, con l'appello, l'opponente ritiene che il titolo esecutivo invocato non sia tale poiché non ne sono attuate le condizioni, ossia la mancata presentazione dell'opposizione e l'impossibilità di trovare un'abitazione alternativa a fronte, anche, di una situazione finanziaria che non ha subito alcun miglioramento; che l'art. 488 cpv. 2 litt. b) CPC equipara ai titoli esecutivi il riconoscimento di un'obbligazione scaduta e constatata mediante scrittura privata di cui siano attuate le condizioni; che l'accordo privato scritto del 16 ottobre 2001 prevedeva l'impegno di consegna degli immobili entro il giorno 5 novembre 2001 senza che tale obbligo fosse sottoposto a qualsiasi condizione; che tale non può evidentemente essere l'accordo a non presentare opposizione al precetto esecutivo poiché, nel contesto della convenzione tra le parti, ciò non rappresenta una condizione per rendere esecutiva la consegna degli immobili bensì un ulteriore impegno della precettata; che la reperibilità di un'abitazione alternativa e la situazione finanziaria degli occupanti non

sono assolutamente evocate nel documento esecutivo quali condizioni ed appaiono, per la prima volta, quale giustificazione dell'opponente al non rispetto dell'accordo in occasione dell'udienza di discussione avanti al Pretore; che l'appello, infondato in ogni suo punto e presentato a scopo dilatorio, può essere respinto già all'esame sommario dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione alla controparte; Per i quali motivi visti gli art. 313bis e 488 e seg. CPC e, per le spese, la vigente LTG dichiara e pronuncia: 1. L'appello 3 gennaio 2002 di _____ è respinto. 2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.